

chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente, sulla scorta di quanto recentemente consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI° seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2010 l'Ufficio ha trattato 436 casi, di cui 32 non conclusi nel 2009.

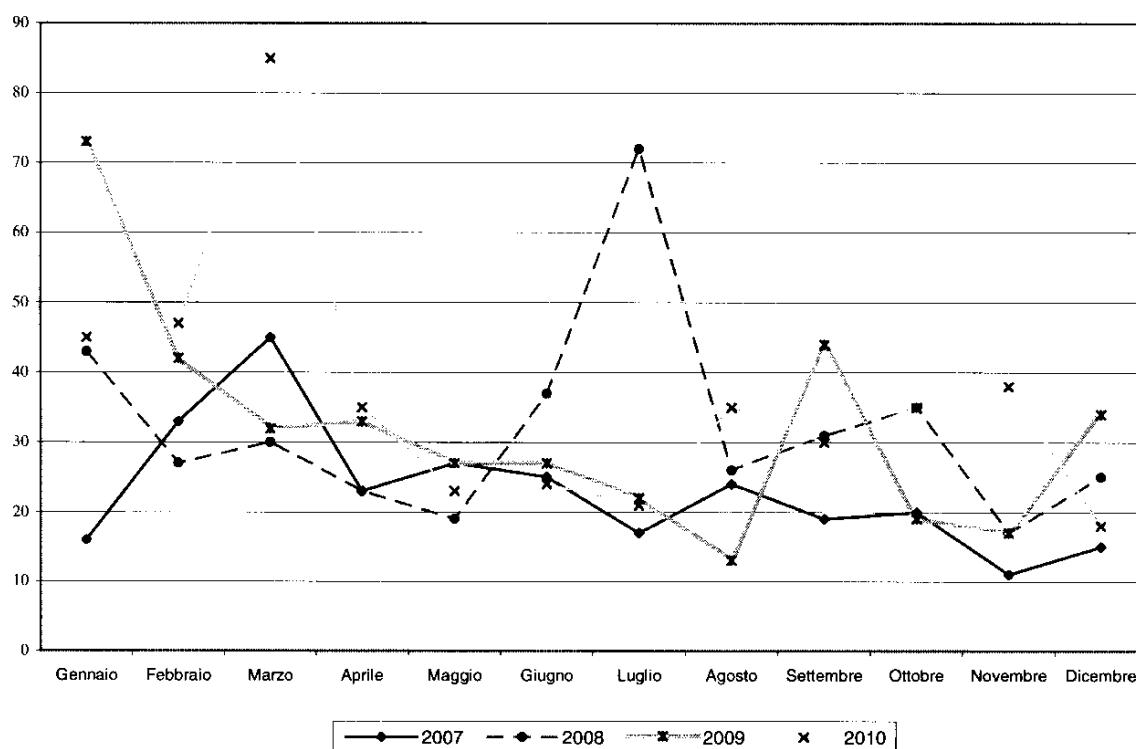
Il confronto con i dati riferiti ai tre anni precedenti, riportato nella tabella 1, conferma l'incremento della casistica rilevato nel 2008 e nel 2009, rispetto al quale nel 2010 non ci sono state significative variazioni, ove si consideri la presenza di alcune istanze presentate da un numero consistente di cittadini.

Per quanto riguarda le pratiche non concluse, che ammontano a 48, di cui 1 aperta nel 2007, 7 nel 2009 e 40 nel 2010, non si tratta per lo più di situazioni in sofferenza: un rilevante numero di fascicoli è infatti stato aperto ad anno avanzato, per altri rimane da formalizzare la comunicazione degli esiti dell'attività svolta, restandone pochi in fase istruttoria. Si registra comunque un leggero aumento dell'arretrato rispetto all'anno precedente, determinato dal fatto che, a partire dal mese di giugno, il funzionario assegnato all'Ufficio presta un'attività lavorativa ridotta (si veda al riguardo il capitolo 3).

TABELLA 1 – Casi trattati dal 2007 al 2010.

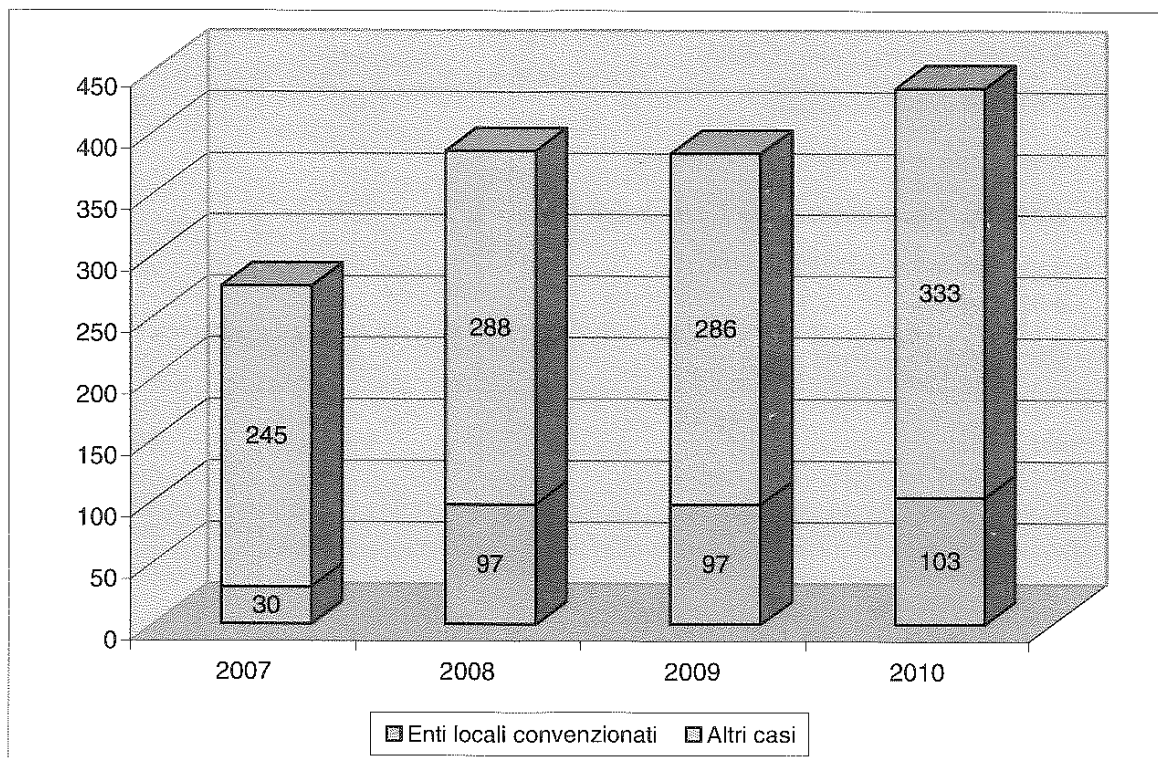
Anno	Numero casi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2007	275	254	21
2008	385	344	41
2009	383	351	32
2010	436	388	48

Il grafico che segue descrive l'andamento della casistica per ciascun mese degli anni considerati, anch'esso influenzato, quest'anno, dalla presentazione delle istanze collettive di cui si è detto.

GRAFICO 1 – Casi trattati dal 2007 al 2010 – Distribuzione per mese.

L'incidenza della casistica riferita agli Enti locali sull'attività complessiva è riportata nel grafico che segue, che evidenzia come, a fronte di un cospicuo incremento di Amministrazioni convenzionate per l'utilizzo del servizio di difesa civica regionale (quindici Comuni ed una Comunità montana), il numero dei casi trattati, che era significativamente aumentato nel 2008, non ha subito nel 2010, come del resto nel 2009, rilevanti variazioni. Il dato suggerisce di promuovere ulteriormente la conoscenza degli ambiti di intervento dell'Istituto nei confronti della popolazione.

GRAFICO 2 – Incidenza della casistica relativa agli Enti locali convenzionati sull'insieme dei casi trattati dal 2007 al 2010.



Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 2, confermativa della naturale prevalenza della Regione e dell'importante presenza dei Comuni.

Il numero delle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi, leggermente diminuito, documenta

l'opportunità di favorire costantemente la conoscenza delle funzioni proprie del servizio di difesa civica.

**TABELLA 2 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2010.**

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d'Aosta	227	49%
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	4	1%
3 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	11	2%
4 – Comuni convenzionati	95	21%
5 – Comunità montane convenzionate	8	2%
6 – Amministrazioni periferiche dello Stato	27	6%
7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	45	10%
8 – Questioni tra privati	41	9%
Totale	458*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge nuovamente che le aree tematiche (Tabella 3) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza – se si eccettuano le questioni ordinamentali, che attraversano tutte le aree di attività, e si tiene conto che il settore dell'istruzione è stato casualmente caratterizzato dalla presenza di istanze presentate da una pluralità di soggetti – investono problematiche di carattere sociale, trasversali a molti degli Enti destinatari di questo rapporto, ed hanno per lo più come denominatore comune la fragilità degli esponenti: 103 sono infatti le istanze che a vario titolo (assistenza pubblica, casa, benefici economici, pensioni sociali, indennità di disoccupazione, invalidità civile, eccetera) concorrono a rappresentare il settore.

Come si è già avuto occasione di evidenziare in passato, il dato, pur trovando spiegazione nel fatto che la difesa civica, per sua natura, è funzionale alle esigenze di quella parte della popolazione che, trovandosi in condizioni di particolare debolezza, non riesce ad esercitare i propri diritti o a far valere i propri interessi, indica che la crisi finanziaria continua a sortire effetti negativi nonostante le misure di contrasto ideate ed attuate dagli organi politico-istituzionali. Una considerazione specifica merita al riguardo il problema dell'emergenza abitativa, che, malgrado recenti disposizioni della Giunta regionale abbiano meritoriamente introdotto la possibilità di ricorrere a locazioni finanziate dal pubblico, non di rado trova soluzione solo in via del tutto provvisoria, con sistemazioni di accoglienza urgente e temporanea, per la diffidenza dei proprietari a trattare con persone in situazione di marginalità, specie se migranti, o per gli intenti speculativi che possono condurre alcuni di essi a trarre guadagno dalla condizione di svantaggio economico e sociale degli interessati.

TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	11	3%
2 – Agricoltura e risorse naturali	7	2%
3 – Ambiente	5	1%
4 – Assetto del territorio	52	12%
5 – Attività economiche	7	2%
6 – Edilizia residenziale pubblica	26	6%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	105	25%
8 – Ordinamento	85	20%
9 – Organizzazione	49	12%
10 – Politiche sociali	39	9%
11 – Previdenza ed assistenza	13	3%
12 – Sanità	10	2%
13 – Trasporti e viabilità	11	3%
14 – Turismo e sport	0	0%
N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali ed altre una pluralità di materie.		

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16), mentre di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi che sono parsi più significativi.

La selezione operata si propone di fornire uno spaccato del ruolo complessivamente svolto da questo Ufficio per dare concretezza alla duplice finalità della sua azione: quella della tutela dei cittadini e quella del miglioramento dell'attività amministrativa.

La casistica qui rendicontata si riferisce, pertanto, a questioni giuridicamente complesse, in cui l'Ufficio ha fornito il proprio contributo ai fini di una corretta applicazione della normativa, a situazioni in cui ha consentito al cittadino di acquisire certezza in ordine al corretto operato della Pubblica Amministrazione o alle modalità per far valere le proprie richieste, a vicende in cui ha sollecitato l'esame delle istanze inoltrate dall'utenza al fine di ottenere la definizione dei procedimenti amministrativi, a vicende in cui ha aperto un confronto dialettico per conciliare le diverse posizioni delle parti, a situazioni in cui ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela. Segue una separata descrizione delle proposte specificamente formulate per migliorare l'attività degli apparati pubblici, mentre altre proposte possono essere ricavate indirettamente dai commenti alle singole fattispecie.

I casi illustrati sono ordinati per Amministrazioni destinatarie dell'intervento, e, all'interno delle medesime, per articolazioni strutturali (fanno eccezione le richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, che, in virtù della peculiarità della disciplina che le riguarda – in termini di Amministrazioni assoggettate alla competenza del Difensore civico regionale, di formalità del procedimento e di rapporti con il ricorso giurisdizionale – sono state considerate unitariamente).

La classificazione seguita è sembrata quella maggiormente funzionale alle esigenze di quanti possono essere interessati alle specificità dei singoli casi, mentre l'elencazione di tutti i casi trattati utilizza un sottocriterio diverso, basato sulle aree di intervento e, nell'ambito di queste, sulle singole materie, con l'eccezione, anche qui, delle richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. I casi più significativi.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Caso n. 26 – Trasparenza e partecipazione nel procedimento per l'affidamento dell'incarico di formatore esterno – Presidenza della Regione.

Un soggetto, iscritto nell'elenco istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1259 del 2007 per l'individuazione dei formatori esterni cui affidare l'incarico di docente nei corsi per il personale regionale, si è rivolto al Difensore civico lamentando che, nonostante la collaborazione apportata nella programmazione di alcuni corsi inseriti nel Piano annuale di formazione del personale, la relativa docenza era stata affidata ad altra persona non inclusa nel suddetto elenco sul presupposto dell'insussistenza, all'interno del medesimo, dei profili di docenza richiesti dai percorsi formativi in questione, senza peraltro essere stato posto nelle condizioni di conoscere l'itinerario procedimentale condotto.

Questo Ufficio, esaminata la documentazione e la normativa di interesse ed interpellata in merito la Direzione regionale Agenzia del lavoro, ha verificato che la deliberazione giuntale di affidamento dell'incarico in questione non aveva dato conto della specificità del caso concreto, così come poi esplicitata dalla predetta Struttura nella nota di risposta all'intervento del Difensore civico, ove è stato precisato che, effettuata la nomina di un docente appartenente all'organico regionale, prevista come prioritaria dalla deliberazione istitutiva dell'elenco, la scelta di ricorrere anche ad un docente esterno, non compreso nell'elenco, era stata determinata dall'esigenza di acquisire un apporto didattico aggiuntivo e mirato ad aspetti comparativi specifici, non soddisfabile diversamente.

Di qui la ritenuta genericità della motivazione del provvedimento di conferimento di incarico, che, a fronte di un curriculum professionale, quale quello dell'istante, potenzialmente idoneo a soddisfare le esigenze didattiche connesse al contenuto formativo dei corsi in esame, si è limitato a rilevare che tali corsi richiedevano profili di docenza non compresi nel suddetto elenco.

Quanto alle esigenze di comunicazione e di partecipazione, escluso che queste trovino fondamento nella collaborazione resa dall'istante di propria iniziativa nella fase prodromica all'approvazione del Piano annuale di formazione del personale, questo Ufficio ha osservato che la proceduralizzazione dell'attività di scelta dei docenti esterni, in assenza di risorse interne disponibili – operata dall'Amministrazione regionale con la citata deliberazione per

dichiarate ragioni di facilità nel reperimento di docenze qualificate, di efficacia del servizio formativo, di garanzia di parità di trattamento e di trasparenza nella selezione dei docenti esterni – comporta, in applicazione dell'articolo 12, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, l'operatività nella fattispecie della previsione della comunicazione dell'avvio del procedimento di nomina di docente esterno ai soggetti iscritti nell'area tematica di riferimento dell'elenco di cui sopra, che, presentando domanda di iscrizione, hanno reso la propria disponibilità e manifestato la propria aspirazione alla docenza.

Stante l'avvenuto svolgimento dei corsi formativi in esame, le osservazioni rese sono state orientate al miglioramento della futura attività amministrativa. L'Amministrazione ne ha preso buona nota, comunicando infine l'intendimento di rispondere alle esigenze didattiche connesse alla formazione del personale mediante docenze interne o convenzionamenti con l'Università della Valle d'Aosta ed altri Enti formativi accreditati.

Caso n. 31 – Iscritto al Centro per l'impiego il lavoratore non comunitario in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Presidenza della Regione.

Uno straniero entrato in Italia nell'ambito dell'ultimo dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, perso il lavoro, si era trasferito in Valle d'Aosta e, essendo alla ricerca di occupazione, si era recato al locale Centro per l'impiego, dove gli sarebbe stato riferito che, in assenza del permesso di soggiorno, non era possibile perfezionare la relativa iscrizione.

Il cittadino, avendo appreso dell'esistenza di direttive le quali prevedono che lo straniero, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno, può esercitare i diritti derivanti dal permesso stesso, ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio, appurato che la direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007 specifica che il lavoratore non comunitario, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, purché in possesso di determinati documenti, è intervenuto informalmente presso il Dirigente del Servizio regionale per l'impiego.

Il predetto Dirigente, effettuati gli accertamenti del caso, ha comunicato l'opportunità per l'istante di ripresentarsi al Centro per l'impiego munito di tutta la documentazione in suo possesso per consentire un riesame del caso.

L'istante – previa verifica congiunta con questo Ufficio della disponibilità dei documenti contemplati dalla citata circolare, ossia il contratto di soggiorno stipulato presso il competente Sportello unico per l'immigrazione, la ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale

abilitato attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dal citato Sportello – si è quindi presentato nuovamente presso il competente Centro per l'impiego, ottenendo la richiesta iscrizione.

A seguito dell'intervento di questo Ufficio, il Servizio regionale per l'impiego ha quindi correttamente fatto applicazione del principio enunciato nella citata direttiva in materia di diritti dello straniero anche ai fini dell'iscrizione al Centro per l'impiego, dei cui servizi potranno giovare senza equivoci tutti i cittadini non comunitari in possesso di ricevuta di primo rilascio del permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato.

Caso n. 61 – Ragionevole il mancato inserimento in un gruppo di progetto di un dipendente membro di un precedente organismo istituito per analoghe finalità – Presidenza della Regione

Un dipendente regionale chiamato a far parte nel 2009 di un gruppo di lavoro istituito per avviare l'utilizzo del documento elettronico nella corrispondenza interna, dopo avere premesso di non essere stato inserito in analogo gruppo creato nell'anno in corso, ha richiesto la consulenza del Difensore civico al fine di verificare la correttezza dell'esclusione. Ciò anche in considerazione del fatto che alla partecipazione ai lavori del nuovo organismo consegue, diversamente che in precedenza, un trattamento economico accessorio, essendo stato il medesimo collocato tra quelli istituiti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 del contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto il 21 maggio 2008, in forza del quale alla realizzazione di progetti specifici di gruppo è connessa un'indennità di incarico.

Esaminata la documentazione esibita dall'istante e le disposizioni che compongono il quadro normativo di riferimento, è risultato innanzitutto che i lavori del gruppo originario si iscrivono nell'ambito dello studio di fattibilità del documento informatico con valore giuridico e del relativo piano di progetto approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2410 del 2009, che ne determina anche il gruppo chiamato a realizzarlo, composto, oltre che da tecnici informatici, da un tecnico documentale per ciascun Dipartimento regionale, cui si aggiungono altri due tecnici appartenenti all'Archivio generale. Diversa la fisionomia del secondo gruppo di lavoro, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 2010, pur chiamato a realizzare un progetto che pare, quantomeno a stare alla sua denominazione, la prosecuzione del primo: non figurano più i tecnici informatici, viene individuato un unico membro per ogni Struttura autonoma dal punto di vista della protocollazione, il referente della Struttura nell'ambito della quale è inserito l'Archivio generale assume il ruolo di responsabile di progetto.

Ragionevole è apparsa, alla luce della descritta ricostruzione, la scelta – operata, in prima battuta, da chi ha presentato il progetto e, al definitivo, dalla Giunta regionale – di optare per una rappresentanza paritaria delle singole Strutture all'interno del gruppo di lavoro, con conseguente rinuncia, da parte di una di esse, alla presenza di un protocollista, tenuto conto che il Capo progetto, in ragione delle mansioni che ordinariamente svolge, ben possiede le competenze per surrogarsi al medesimo, fermo restando che neppure irragionevole sarebbe parsa una soluzione diversa, conforme a quella individuata in occasione della costituzione del primo gruppo di lavoro.

Le conclusioni raggiunte da questo Ufficio sono state compiutamente illustrate all'istante, che si è trovato così nelle condizione di poter comprendere che, pur non avendo beneficiato dell'incarico di progetto in questione, non era stato discriminato.

Caso n. 85 – Accolta infine la domanda di trasferimento del dipendente, che non accetta la nuova destinazione lavorativa – Presidenza della Regione.

Un dipendente regionale che incontrava difficoltà nei rapporti con colleghi e superiori ha lamentato al Difensore civico che il trasferimento ad altro luogo di lavoro, domandato da tempo, non era ancora avvenuto, richiedendone l'intervento.

Valutata la situazione rappresentata e ritenuto che la permanenza nell'attuale sede lavorativa rischiava di turbare l'equilibrio psico-fisico dell'istante, questo Ufficio è per le vie brevi intervenuto presso il Dipartimento Personale e Organizzazione, che – dopo aver evidenziato le ragioni organizzative che avevano sinora impedito la mobilità – ha assicurato, convenendo sull'esistenza di esigenze, anche obiettive, che consigliavano la modifica del luogo di lavoro del dipendente – il proprio fattivo interessamento.

In effetti, a distanza di meno di un mese l'Amministrazione ha proposto al lavoratore il trasferimento ad altra Struttura, che questi peraltro ha rifiutato, non giudicando la destinazione offerta di proprio gradimento.

Caso n. 192 – Incarico di particolare professionalità, trasferimento ed utilizzazione temporanea del dipendente nella Struttura di provenienza – Presidenza della Regione.

Un funzionario regionale trasferito da un organico ad un altro dell'Amministrazione ma mantenuto in utilizzazione temporanea per esigenze organizzative nell'ambito della Struttura di provenienza, ricevuta comunicazione, da parte della Direzione Sviluppo organizzativo, della cessazione dell'incarico di particolare professionalità a far data dal trasferimento, ha sottoposto la vicenda all'esame del Difensore civico, evidenziando che, in conseguenza dell'operazione complessivamente condotta, si trovava a compiere presso la Struttura che lo

utilizzava temporaneamente le medesime mansioni svolte in precedenza senza più beneficiare della posizione di particolare professionalità, e della conseguente retribuzione, connessa alle mansioni svolte.

Avviata l'analisi richiesta, l'istante ha comunicato di avere informalmente appreso che l'Amministrazione, riconosciuta l'iniquità della situazione venutasi a creare, stava cercando di porvi rimedio, invitando questo Ufficio a limitarsi all'individuazione di eventuali percorsi atti a raggiungere l'obiettivo atteso, vale a dire il mantenimento della posizione di particolare professionalità nel periodo di temporanea utilizzazione.

Esaminata la disciplina vigente dell'istituto, contenuta essenzialmente nella deliberazione della Giunta regionale n. 3485 del 2008, con la quale è stato approvato il verbale di concertazione tra Amministrazione ed Organizzazioni sindacali avente ad oggetto la definizione dei criteri generali per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca delle posizioni di particolare professionalità previste dagli articoli 17 e 18 del Contratto collettivo regionale di lavoro del 12 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ufficio del Difensore civico è giunto alla conclusione che, pur potendosi ricavare dallo stesso alcuni elementi interpretativi a favore della tesi secondo cui il dipendente trasferito già titolare di posizione organizzativa che continua a svolgere in utilizzazione temporanea le medesime mansioni precedentemente svolte ha diritto al mantenimento dell'incarico, sarebbe preferibile, attesa la non univocità degli indici, addivenire ad una nuova concertazione diretta a disciplinare espressamente la fattispecie, eventualmente anche mediante una clausola di interpretazione autentica.

Illustrate le conclusioni raggiunte all'istante, questi ha riferito che la direzione intrapresa dall'Amministrazione gli risultava essere coerente con le medesime.

Caso n. 205 – L'Ufficio vigilanza anagrafica presta la propria collaborazione ai fini della trascrizione nei registri civili dell'atto di nascita di un cittadino naturalizzato – Presidenza della Regione.

Un cittadino italiano nato all'estero si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico regionale esponendo di essere nell'impossibilità di ottenere il proprio certificato di nascita per presunte omissioni imputabili al Comune in cui risiedeva al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana.

Rilevata l'incompetenza del Difensore civico ad intervenire nei confronti del predetto Comune, così come nei confronti del Comune in cui l'istante risiede attualmente, questo Ufficio ha nell'immediato chiesto informazioni in merito al Responsabile dell'Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza, il quale, dopo avere chiarito che, in termini

generali, per ottenere il predetto certificato è necessario che l'atto di nascita sia stato trascritto nei registri di stato civile del Comune interessato, si è offerto di effettuare le verifiche del caso.

Il predetto Ufficio ha successivamente comunicato che l'atto di nascita era infine stato trascritto nei registri di stato civile del Comune in cui risiede all'attualità l'istante.

Preso atto che, essendo stato trascritto l'atto di nascita, il cittadino avrebbe potuto finalmente ottenere le certificazioni inerenti alla propria nascita, questo Ufficio ha archiviato la pratica.

Casi nn. 252, 290 e 291 – Legittimità della procedura di progressione orizzontale, a prescindere dall'erronea informazione resa con circolare interna successivamente corretta – Presidenza della Regione.

Un dipendente, che aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura per l'attribuzione della progressione orizzontale per il 2008 sulla base di quanto riportato nella circolare applicativa in merito alle conseguenze previste dalla contrattazione collettiva in caso di valutazione insufficiente o di responsabilità disciplinare dell'interessato, si è rivolto al Difensore civico lamentando innanzitutto di essere stato escluso dalla suddetta procedura a seguito di una diversa interpretazione delle disposizioni contrattuali resa dall'Amministrazione regionale con la successiva circolare che rendeva noto il provvedimento di approvazione delle graduatorie degli ammessi.

Questo Ufficio, esaminata la relativa documentazione, ha verificato la correttezza della lettura fornita dall'Amministrazione regionale in seconda battuta, conformemente al parere reso dall'Agenzia regionale per le Relazioni sindacali, della clausola di cui all'articolo 25 del Contratto collettivo regionale di Lavoro sottoscritto in data 21 maggio 2008, che prevede il ritardo di un anno nei tempi della progressione orizzontale per il dipendente che abbia riportato una valutazione insufficiente o una sanzione disciplinare nell'anno assunto a riferimento per l'individuazione dei requisiti richiesti ai fini della progressione, ritenendo che lo slittamento di un anno debba investire l'intera procedura, anziché la mera erogazione dei correlati incrementi retributivi.

Anche riguardo alle riserve espresse dall'istante circa la legittimità di un contratto collettivo che subordina l'accesso alla progressione orizzontale a valutazioni di risultato e sanzioni disciplinari relative ad un arco temporale precedente la stipulazione del contratto medesimo, questo Ufficio – accertato che le parti contraenti, stante la loro piena autonomia, possono prevedere in modo espresso disposizioni a carattere retroattivo – ha confermato la validità anche per il 2008 delle clausole che subordinano l'ammissione dei dipendenti partecipanti al possesso di requisiti riferiti all'anno antecedente a quello in cui opera la progressione.

Pur risultando la questione assorbita dalle precedenti, questo Ufficio ha comunque proceduto, da ultimo, a sindacare le modalità di calcolo dell'anzianità utile ai fini del posizionamento nelle graduatorie dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, giungendo alla conclusione che, anche sotto questo profilo, l'Amministrazione ha dato corretta applicazione alle previsioni contrattuali, che distinguono con chiarezza tra l'anzianità di ruolo, necessaria per la partecipazione alla progressione, che prescinde dalla quantità di lavoro prestato, e l'anzianità di servizio, rilevante a fini selettivi dei partecipanti, per determinare la quale viceversa i periodi lavorati in regime di part-time vanno riproporzionati, dovendosi in tal caso fare riferimento all'attività lavorativa effettivamente svolta.

Casi nn. 295-297 – Un effetto (indesiderato) del trasferimento del personale scolastico ausiliario dell'Amministrazione regionale agli Enti locali – Presidenza della Regione.

Alcuni dipendenti appartenenti al personale ausiliario delle Istituzioni scolastiche di base che – a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative di competenza della Regione agli Enti locali previsto dalle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, e 12 marzo 2002, n. 1, e attuato con deliberazioni della Giunta regionale nn. 2157 e 3698 del 2009 – è stato trasferito dall'Amministrazione regionale a quelle locali, rivoltisi al Difensore civico principalmente per altra vicenda, hanno chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di trasferimento presso la Regione attraverso la mobilità intercomparto di cui all'articolo 29 del Contratto collettivo regionale di Lavoro sottoscritto il 21 dicembre 2002, alla luce della risposta negativa ricevuta da un collega da parte della Direzione Sviluppo organizzativo, che aveva respinto la domanda volta a transitare nel personale regionale in qualità di usciere, stante la presenza di una *“graduatoria unica e permanente di personale idoneo nel profilo di bidello (Categoria / Posizione A)”*.

Questo Ufficio, esaminata la normativa rilevante, ha quindi accertato che la mobilità intercomparto è prevista dalla legislazione regionale e dalla contrattazione collettiva come facoltativa, rimessa a valutazioni di opportunità da parte degli Enti interessati e comunque subordinata al consenso degli stessi oltre che a quello del dipendente, con la precisazione che l'Ente ricevente non deve poter ricorrere a graduatorie in essere per la stessa posizione e/o profilo professionale. Con specifico riferimento alla categoria A, è risultato, in particolare, che questa contempla un'unica posizione, nella quale rientrano, tra gli altri, i profili professionali di bidello e di usciere, mentre il reclutamento del personale ausiliario scolastico per i profili di bidello e accudiente avviene mediante ricorso ad una graduatoria unica e permanente aggiornata in occasione di successivi concorsi per soli titoli ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21. In ragione di quanto

sopra agli istanti è stato dato conto della correttezza della riferita impossibilità da parte dell'Amministrazione regionale di valutare domande di mobilità intercomparto provenienti da bidelli dipendenti dagli Enti locali in presenza di una valida graduatoria di idonei nella medesima posizione A, nonostante la diversità dei profili professionali di bidello e di usciere, difficilmente comprensibile in prima battuta.

Caso n. 316 – Agevolazioni per le famiglie meno abbienti sulla tariffa integrata del servizio idrico: esenzioni o riduzioni? – Presidenza della Regione / Comune di Hône.

Un cittadino, residente in un fabbricato composto da sei abitazioni e da un locale commerciale non costituenti condominio, ha chiesto al Difensore civico di esaminare la vicenda di cui in appresso.

A seguito dell'entrata in vigore delle misure regionali anticrisi, che hanno disposto, tra l'altro, l'esenzione dalla tariffa integrata del servizio idrico per le famiglie meno abbienti, è sorto il problema dell'interferenza di tale normativa con la ripartizione dei costi tra unità abitative allorché gli edifici sono in parte occupati da nuclei che beneficiano dell'esenzione.

La questione si presenta in particolare laddove esiste un unico contatore per tutte le abitazioni ed il riparto avviene in base al numero degli abitanti dei singoli appartamenti, situazione per la quale la deliberazione della Giunta regionale n. 434 del 2010, applicativa della legge 18 gennaio 2010, n. 2, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli Enti locali, prevede che, nel caso in cui il corrispettivo non sia direttamente imputabile alla singola famiglia richiedente, la misura dell'esenzione dalle spese relative al servizio idrico integrato è pari al corrispettivo medio dovuto dalle singole unità abitative, dato dal rapporto tra il totale del dovuto ed il numero delle unità immobiliari servite.

Il Comune di residenza, interpellato in merito, ritiene che, trattandosi di esenzione, gli occupanti degli altri alloggi debbano farsi carico della differenza, con la conseguenza che coloro che non beneficiano dell'esenzione si trovano a pagare una somma più elevata, mentre altri Comuni interpretano diversamente la disposizione citata, attribuendo alla misura il significato di un'esenzione parziale, che non incide nel riparto interno delle singole unità abitative.

Preso atto di quanto riferito dall'istante, questo Ufficio ha innanzitutto appurato che l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione del Comune di residenza è avallata dal Servizio finanza e contabilità degli Enti locali della Regione autonoma della Valle d'Aosta, Struttura proponente la citata deliberazione giuntaale.

In esito al compiuto esame della normativa in commento è peraltro risultato confermato il dubbio sulla correttezza del sistema approntato per sostenere le famiglie in condizioni di

disagio: se è vero, infatti, che le norme di rango primario qualificano espressamente la misura anticrisi in questione in termini di esenzione, è vero anche che con la modalità attuativa della norma ideata nella deliberazione giunta, così come “ufficialmente” interpretata, il costo del sostegno finisce per essere parzialmente finanziato dai privati, mentre, a ragionare diversamente, si ottiene un beneficio che consiste in una riduzione della tariffa e non in un’esenzione, ovvero una dispensa totale dal pagamento del corrispettivo dovuto.

I risultati dell’esame compiuto sono stati analiticamente rendicontati all’istante, il quale, reso edotto della necessità di un contraddittorio con l’Amministrazione regionale ai fini di una possibile soluzione del problema esposto, ha ritenuto di doversi preventivamente confrontare con i restanti abitanti dell’immobile che non beneficino dell’ausilio.

Caso n. 340 – L’esclusione dalla graduatoria relativa alle chiamate pubbliche è conforme a legge, ma è auspicabile che venga valutata l’opportunità di estendere a tutti gli avvisi pubblicati su riviste l’indicazione degli specifici requisiti richiesti per gli avviamenti di personale a selezione pubblica – Presidenza della Regione.

Un cittadino aveva partecipato alla procedura avviata dal Centro per l’impiego di Verrès in relazione alle richieste di avviamento al lavoro presentate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta mediante chiamata su presenza per due posizioni di aiutante tecnico, restando escluso dalla relativa graduatoria per mancanza dei requisiti.

L’interessato, dopo aver rappresentato al Difensore civico che le predette richieste, quali pubblicizzate nella rivista “Obiettivo Lavoro News”, indicavano espressamente tra i requisiti – diversamente da altre, che recavano l’indicazione di requisiti professionali aggiuntivi – la sola licenza media, di cui egli disponeva, ne ha richiesto l’intervento.

Questo Ufficio ha quindi chiesto al Servizio per l’impiego chiarimenti in merito all’esclusione dell’istante dalla graduatoria in questione e, più in generale, alle modalità con cui vengono pubblicizzate le richieste di avviamento, ed in particolare i requisiti che i partecipanti devono possedere per essere avviati a selezione.

Essendo risultato, a seguito della tempestiva risposta fornita, che le richieste avanzate dalla Regione nel caso di specie prevedevano quale requisito di partecipazione, oltre al diploma di istruzione secondaria di primo grado, la qualifica professionale, e che la necessità del possesso di tale qualifica era stata rappresentata dall’operatore al momento della sua adesione alle chiamate pubbliche all’istante, che prese visione delle richieste stesse, mentre sul sito Internet del Centro per l’impiego è sempre visibile, per ogni chiamata, l’elenco specifico dei requisiti richiesti da ogni Ente, questo Ufficio, esaminata la disciplina

applicativa delle procedure di avviamento a selezione di personale presso le Pubbliche Amministrazioni, contenuta nelle deliberazioni della Giunta regionale nn. 2148 del 2009 e 1317 del 2010, ha ritenuto che nella graduatoria possano essere inseriti soltanto coloro i quali dispongono dei requisiti espressamente indicati nella richiesta di avviamento dall'Ente richiedente, nessuna rilevanza potendosi a tal fine attribuire all'elencazione dei requisiti indicati nella citata rivista. Ciò in quanto, da una parte, la pubblicizzazione della richiesta sulla rivista "Obiettivo Lavoro News", lungi dall'essere assimilabile ad un bando di concorso indetto dall'Amministrazione che intende coprire il posto, costituisce semplicemente uno degli strumenti con cui viene portata a conoscenza l'esistenza di una richiesta di avviamento a selezione e, dall'altra, che, all'atto del rilascio della dichiarazione di disponibilità conseguente alla presentazione alla chiamata, l'interessato può verificare, come in effetti è avvenuto, quali sono i requisiti necessari per l'inserimento nella graduatoria.

Accertata la legittimità del mancato inserimento in graduatoria e, più in generale, la conformità a legge dell'attività posta in essere dall'Amministrazione, il Difensore civico ha raccomandato alla medesima di valutare l'opportunità di estendere a tutti gli avvisi pubblicati sulla rivista "Obiettivo Lavoro News" l'indicazione degli specifici requisiti richiesti per gli avviamenti di personale a selezione pubblica, in modo tale da mettere in condizione di avere piena contezza dei requisiti di partecipazione anche coloro che, non potendo preventivamente recarsi di persona presso i Centri per l'impiego o avendo difficoltà ad accedere a strumenti informatici, utilizzano come mezzo privilegiato di conoscenza delle offerte di lavoro la predetta pubblicazione cartacea.

Caso n. 351 – In quali lingue ufficiali devono essere redatte le tracce concorsuali? – Presidenza della Regione.

Un partecipante ad un concorso pubblico per l'assunzione di un dipendente, dopo avere premesso che la traccia estratta della prima prova scritta era stata redatta soltanto in italiano, ha chiesto l'avviso del Difensore civico in merito alla lingua nella quale devono essere predisposte le tracce relative alle prove concorsuali scritte per i candidati che hanno richiesto di sostenere il concorso in lingua francese.

Dall'esame delle disposizioni vigenti in materia, essenzialmente contenute nel regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6, applicabile alla fattispecie in esame anche in virtù del rinvio operato dall'articolo 41, comma 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, è risultato che le norme che disciplinano l'utilizzazione delle lingue ufficiali nei concorsi si riferiscono esclusivamente alle modalità linguistiche di espressione dei candidati, mentre le